



PONTIFICIUM CONSILIUM
DE LEGUM TEXTIBUS

N. 11248/2008

Città del Vaticano, 21 aprile 2008

Reverendo Signore,

Con lettera del 31 marzo scorso, Ella ha chiesto a questo Pontificio Consiglio una retta interpretazione dell'art. 251, § 1 della *Dignitas Connubii* circa la rimozione del divieto di passare a nuove nozze "inconsulto tribunali".

In merito ai quesiti posti, questo Dicastero fa osservare quanto segue:

- Il *vetitum* è una proibizione a contrarre matrimonio imposta dall'autorità competente ad una o ad entrambe le parti beneficiarie di un provvedimento pontificio di grazia (dispensa *super rato et non consummato*) o a chi è stata dichiarata la nullità del proprio matrimonio (cfr. cann. 1684 e 1685 CIC e Artt. 250 e 251 *Dignitas Connubii*)

- Il motivo dell'apposizione del *vetitum* è tutelare la santità del matrimonio, la liceità e, talvolta, la validità di un nuovo vincolo coniugale.

- Rimuovere il *vetitum* (cfr. cann. 85-93) è competenza dell'Ordinario del luogo in cui ha il domicilio la persona a cui il divieto è stato apposto, e non il Vicario Giudiziale; si tratta, infatti, di un provvedimento di natura amministrativa la cui rimozione spetta a colui che ha facoltà di ammettere o non ammettere al matrimonio (cfr. can. 1077, § 1).

- Nei casi in cui il *vetitum* prevede la necessità di consultare il Tribunale che l'ha apposto ("inconsulto Tribunali"), si deve tenere presente che si tratta solamente di "consultare" detto Tribunale, cioè di "sentire il parere" circa l'opportunità di rimuovere il divieto. Pertanto, il Tribunale è legittimato solo ad esprimere un parere e non a rimuovere il *vetitum*.

Il parere che il Tribunale deve fornire consiste nel rendere noto all'Ordinario competente le risultanze della perizia effettuata sulla parte al tempo del processo al fine di far verificare dall'Ordinario, eventualmente con l'aiuto di un Perito di propria fiducia, se i problemi che hanno determinato l'apposizione del *vetitum* sono di fatto risolti.

Inoltre, per "inconsulto Tribunali", sembra ragionevole intendere il Tribunale dove maggiormente è stata studiata la causa e che, quindi, conosce meglio la condizioni delle persone a cui è stato apposto il divieto.


./.



MUNICIPALITÀ
CIVILE

- Il *vetitum*, inoltre, non può essere rimosso senza che vi sia “*giusta e ragionevole causa*” (cfr. can. 90, §1), vale a dire senza la prospettiva reale di un nuovo matrimonio.

Nella speranza di essere stato di qualche Sua utilità, volentieri mi confermo con sensi di distinta stima

dev.mo
+ 
pres.

Al Reverendo Signore
Don Lorenzo Marcollo
Vicario Generale
Tribunale Ecclesiastico Regionale Puglia
BARI